

REGIONE SICILIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNE DI MARSALA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO
DI POTENZA PARI A 33,465 MW, SU TERRENO AGRICOLO
NEL COMUNE DI MARSALA (TP) IN C.DA MESSINELLO
IDENTIFICATO AL N.C.T. AL FG. 137 P.LLA 4, 182, FG. 138 P.LLA 109, 112, 115, 160, 161,
173, 174, 175, 207 E ALTRE AFFERENTI ALLE OPERE DI RETE

Timbro e firma del progettista

Capital Engineering snc
Ing. Vincenzo Massaro



Timbri autorizzativi

Capital Engineering snc
Ing. Salvatore Li Vigni



RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	ID Tema	Tipo Elabor.	N.ro Elabor.	Project ID	NOME FILE	DATA	SCALA
PDef	201900883	Relazione	08	MESSINELLO	MESSINELLO Relazione terre e rocce da scavo del 20 04 2022.docx	21.04.2022	-

REVISIONI

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
Rev.00	16.12.2020	Prima emissione	MTM	VM	VM
Rev.01	21.04.2022	Seconda emissione: Riscontro a nota CTVA del 09/07/21	MTM	VM	VM

IL PROPONENTE

Messinello Wind S.r.L.

Messinello Wind S.r.L.
Corso di Porta Vittoria n. 9 - 20122 - Milano
P.IVA: 11426630965
PEC: messinellowind@mailcertificata.net

PROGETTO DI



Capital Engineering S.n.c.
Sede legale: Via Trinacria, 52 - 90144 - Palermo
e-mail: info@capitalengineering.it

SU INCARICO DI

Coolbine
Grounded Clean Ventures

Coolbine S.r.L.
Sede legale: Via Trinacria, 52 - 90144 - Palermo
e-mail: progettazione@coolbine.it

Sommario

1. Introduzione	2
2. Normativa di riferimento	2
3. Quantificazione dei volumi di scavo	4
4. Materiale derivante dalle demolizioni	4
5. Oneri di conferimento presso impianti di recupero o discariche	4

1. Introduzione

Il presente elaborato sintetizza la normativa di riferimento delle terre e rocce da scavo e le loro modalità di gestione relativamente al nuovo parco eolico denominato "Messinello", localizzato nel comune di Marsala e costituito da n. 6 aerogeneratori, di cui n. 5 aventi ciascuno una potenza nominale pari a 6 MW e n. 1 avente potenza nominale pari a 3,465 MW, per una potenza massima complessiva del parco eolico pari a 33,465 MW.

Nella presente relazione verranno riportate le informazioni relative alle procedure da seguire, durante la fase esecutiva, per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo.

2. Normativa di riferimento

La normativa nazionale in ambito di gestione delle terre e rocce da scavo, prevede come disciplina principale di riferimento il D.Lgs. 152/2006 art.186.

In data 22/08/2017 è entrato in vigore il DPR 120/2017, "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014. Prima dell'approvazione del Regolamento erano previsti tre livelli di procedura:

- Opere soggette ad AIA/VIA: DM 161/2012
- Scavi < 6.000 me non soggette ad AIA/VIA: art. 41-bis legge 9 agosto 2013 n.43
- Scavi > 6.000 me non soggette ad AIA/VIA: art. 186 D.lgs. 152/2006.

Il nuovo regolamento abroga il D.M. 161/2012 e tutte le altre norme di riferimento sulla materia (l'articolo 184 -bis, comma 2 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; gli articoli 41, comma 2 e 41 -bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Il testo contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo. In particolare, esso riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia:
 - di piccole dimensioni (se la quantità di terre e rocce da scavo prodotte sono inferiori a 6.000 m³)
 - di grandi dimensioni (se la quantità di terre e rocce da scavo prodotte sono superiori a 6.000 m³)
 - di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti;
- la gestione nei siti oggetto di bonifica;
- le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce da scavo siano classificabili come sottoprodotti e non rifiuti.
- le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti.

Il nuovo Regolamento, dunque, disciplina le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.

In particolare, nel caso di produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, come il progetto oggetto della presente, l'art. 24 del Titolo IV del D.Lgs 120/2017 specifica che la sussistenza delle condizioni e dei requisiti tali da escludere le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione del progetto dalla disciplina rifiuti è effettuata in via preliminare attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti". Tale documento, ai sensi del succitato art. 24 del D.Lgs 120/2017, deve contenere:

- una descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- l'inquadramento ambientale del sito;
- proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - parametri da determinare.
- volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

In fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" il proponente o l'esecutore:

- effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accettarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce da scavo all'utilizzo in sito in quanto escluse dalla disciplina dei rifiuti poiché conformi ai requisiti di cui all'art. 185 comma, lett. c del D.Lgs 152/2006, un apposito progetto in cui sono definite:
 - le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 - la quantità delle terre e rocce da scavo da riutilizzare;
 - la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 - la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Gli esiti delle attività sopra descritte, sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

Essendo il progetto di realizzazione dell'impianto eolico Messinello sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 c. 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per quanto scritto sopra e in risposta al punto 7 della Richiesta di integrazioni emessa con nota prot. MATTM n. 0074442 e prot. CTVA

0003559 in data 09/07/2021, è stato valutato che per il progetto dell'impianto eolico "Messinello" sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 sopra descritto. Pertanto è stato redatto il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", per la cui lettura si rimanda all'elaborato di progetto "Rel.32 Piano Preliminare di Utilizzo Terre e Rocce da scavo".

3. Quantificazione dei volumi di scavo

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in situ riguarderanno le seguenti categorie di lavori:

- Rete di cavidotti BT, MT e AT interrati;
- Viabilità di accesso agli aerogeneratori e piazzole a servizio degli stessi;
- Impianto di utenza;
- Realizzazione vani accumulatori e tutte le tipologie di cabinati.

Di seguito sono riportate le Tabelle 3.1 e 3.2 in cui si stima il quantitativo di scotico vegetale e terreno scavato per la realizzazione dell'impianto eolico da potere riutilizzare previa analisi di conformità con le CSC o, eventualmente, da dovere conferire in discarica:

SCOTICO VEGETALE		
Scavato [m ³]	Da conferire a discarica [m ³]	Da riutilizzare previa analisi di conformità [m ³]
10092,0	4126,0	6266,0

Tabella 3.1 - Stima volumi di scavo

VOLUME TERRENO		
Scavato [m ³]	Da conferire a discarica [m ³]	Da riutilizzare previa analisi di conformità [m ³]
67841,18	26176,35	41664,83

Tabella 3.2 - Stima volumi di scavo

Per una descrizione più dettagliata circa la stima dei volumi di scavo e sulla metodologia di campionamento e di analisi delle terre e rocce da scavo e per la gestione del terreno scavato si rimanda all'elaborato di progetto "Rel.32 Piano Preliminare di Utilizzo Terre e Rocce da scavo".

4. Materiale derivante dalle demolizioni

Non è previsto alcun volume di materiale derivante dalla demolizione di manufatti e altre opere presenti in sito.

5. Oneri di conferimento presso impianti di recupero o discariche

Sulla base del Prezzario Unico per i lavori Pubblici della Regione Siciliana, anno 2019, "// trasporto delle materie, provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento

di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti e per il ritorno a vuoto (escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte), per ogni mq di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per le materie provenienti dagli scavi, o dalle demolizioni eseguite nell'area di intervento in ambito extraurbano, risulta pari a € 0,53.".

Per quanto riguarda l'onere di accesso alla discarica per i rifiuti dei materiali da scavo e da demolizione è stimato preliminarmente un costo pari a circa 10 €/mc.